

Diritto Penale

art. 25 Costituzione

- Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso

art. 1 Codice Penale (Codice Rocco - 1931)

- Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

- ① Riserva di legge monopolio del potere legislativo
- ② Tassatività no ambiguità
- ③ Inretroattività (della legge svenevole, retroattività di quella favorevole, favor-ni)

REATO

- Solo la persona umana può compiere reato -

Distingue { capacità penale (tutti)
 { capacità alla pena (solo chi imputabile)

Descritto con { precetto comandamento da rispettare, azione
 { sanzione conseguenza giuridica

Strutturato in { condotta-evento esiste reato di pura condotta
 { rapporto di causalità no caso fortuito o forza
 { offesa-elemento oggettivo no offesa no imputabilità giuridica

COLPEVOLEZZA

① Imputabilità

ignoranza ^{legittima}
non escludente

② Conoscenza / Conoscibilità del precetto penale

③ Dolo o colpa

DOLLO

- Volontà di compiere l'illecito
- Se reato doloso, anche colpa

COLPA

- Violazione di regole cautelari di condotta che porta involontariamente a reato
- Attribubile all'agente

PRETERINTENZIONE

- Volontà di compiere un illecito di gravità minore rispetto a quello risultante